

Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano

1. – *L'introduzione del certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*

L'introduzione del certificato successorio europeo, disciplinato dal regolamento 4 luglio 2012 n. 650, induce anzitutto a rilevare che una fonte normativa europea ha consentito di estendere a tutto il territorio nazionale, almeno per le c.d. successioni transfrontaliere, cioè per quelle in cui le attività necessarie per la trasmissione dell'eredità o comunque ad essa connesse devono essere svolte in più Stati membri, ma si auspica anche per quelle interne, un istituto di derivazione germanica analogo a quello mantenuto – come è noto – nei territori italiani già appartenenti all'impero austro-ungarico ⁽¹⁾.

Ancora una volta, una innovazione dovuta ad istanze avvertite a livello europeo può quindi contribuire all'evoluzione e al miglioramento del diritto interno. La certezza che si richiede, ad esempio, nel caso di acquisto di un bene da colui che si dichiara erede dell'originario titolare, non è adeguatamente garantita per le successioni interne, e per questo motivo attenta dottrina aveva lamentato l'esistenza di una «lacuna» nel nostro ordinamento giuridico e auspicato una «Direttiva comunitaria armonizzatrice» ⁽²⁾.

Il ricorso all'atto di notorietà, cioè ad una dichiarazione giurata di due testi, ricevuta dal notaio o dal cancelliere (art. 1 legge not.; art. 5, R.D. n. 1366/1922) determina perplessità e incertezze, soprattutto con riguardo alla effettiva conoscenza e alla capacità di valutare la situazione giuridica posseduta dai testi. Appare pertanto opportuno un intervento del legislatore italiano che renda applicabile la normativa del certificato successorio europeo anche alle successioni interne, eliminando, tra l'altro, la suddetta differenza di disciplina nel territorio nazionale, o almeno offra una regolamentazione più adeguata alle moderne esigenze dell'atto di notorietà, così come è avvenuto in Francia nel 2002 con l'introduzione degli articoli da

⁽¹⁾ Si tratta del certificato di eredità e legato, disciplinato dal r.d. 28 marzo 1929, n. 499.

⁽²⁾ BETTONI, *La prova della qualità di erede nei rapporti italo-tedeschi*, in *Annuario di diritto tedesco 1998*, a cura di S. Patti, Milano, 1998, p. 86. Il problema si pone in termini analoghi in molti ordinamenti europei alla luce delle norme che disciplinano il passaggio del patrimonio dal *de cuius* all'erede (o a chi dichiara di esserlo): sulla mancanza di certezza causata dalla normativa del BGB, nonostante l'inserimento dell'istituto dell'*Erbschein*, v. KLINCK, *Der Erwerb der Erbschaft oder eines Erbteils vom Erbscheinserben*, in *AcP*, 215 (2015), p. 1 ss.

730 a 730-5 nel *Code civil*, che disciplinano la prova della qualità di erede mediante un *acte de notoriété* rilasciato sulla base in primo luogo della produzione documentale dell'interessato, piuttosto che su dichiarazioni testimoniali ⁽³⁾.

Peraltro, l'art. 62, comma 3, del Regolamento stabilisce che il certificato successorio europeo non sostituisce i documenti disciplinati nei singoli ordinamenti per scopi analoghi. Il diritto nazionale può quindi esigere la presentazione di ulteriori documenti, in particolare quando si richiedano iscrizioni nei registri immobiliari ⁽⁴⁾. Si è posto inoltre il problema dell'eventuale contrasto nell'ordinamento italiano tra ciò che è stato accertato in un certificato successorio europeo, rilasciato in altro Stato dell'Unione europea, e quanto risulta da un certificato di eredità disciplinato dalla legge nazionale. La decisione spetterà, ovviamente, al competente tribunale adito da uno degli interessati, il quale dovrà risolvere il contrasto in base ad una autonoma valutazione contenuta in una sentenza suscettibile di passare in giudicato e quindi di acquistare una efficacia probatoria maggiore di quella dei certificati oggetto di giudizio. Al riguardo è stato precisato che se il certificato nazionale e quello europeo « fanno presumere pretese successorie contrastanti è il conflitto di tali pretese che dev'essere risolto in base alla preminenza sostanziale e probatoria dell'una rispetto all'altra accertata in sede giudiziale » ⁽⁵⁾. Mi sembra peraltro ipotizzabile una ulteriore soluzione, e cioè che l'accertamento compiuto dal giudice conduca ad un risultato non coincidente con alcuno dei due certificati successori sottoposti al suo esame.

2. – *La competenza del notaio al rilascio del certificato*

A differenza di quanto si riscontra in altri Stati membri, in cui la competenza a rilasciare il certificato successorio è stata riservata al giudice ⁽⁶⁾, l'art. 32 della legge italiana 30 ottobre 2014 n. 161 – raccogliendo tra l'altro

⁽³⁾ Sulla novella, anche per le indicazioni bibliografiche, v. PADOVINI, *Il certificato europeo*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, p. 734 (e in FRANZINA e LEANDRO (a cura di), *Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa*, Milano, 2013, p. 196); FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 514 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. DAVÌ e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, p. 234 nota 12, p. 241 ss.

⁽⁵⁾ Cfr. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, p. 2 nota 4.

⁽⁶⁾ Così, nell'ordinamento tedesco, che già prevedeva la competenza dell'*Amtsgericht* quale *Nachlassgericht* per l'*Erbschein*.

(fondate) istanze della categoria professionale interessata ⁽⁷⁾ – ha attribuito la suddetta funzione al notaio.

La scelta, che si basa sulla norma del Regolamento secondo cui competente per il rilascio del certificato è l'autorità giudiziaria oppure « un'altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successioni, ad esempio notai » ⁽⁸⁾, può essere condivisa alla luce delle funzioni già svolte dai notai in materia successoria e del loro alto grado di preparazione e di specializzazione nella suddetta materia. Conviene, tuttavia, tenere conto, anzitutto, della osservazione secondo cui « alcune delle operazioni necessarie per l'emissione del certificato potrebbero rivelarsi di difficile esecuzione » qualora non fossero conferiti ai notai poteri ulteriori rispetto a quelli di cui dispongono attualmente ⁽⁹⁾.

In Italia, la domanda di rilascio del certificato, completa di tutti i dati richiesti ⁽¹⁰⁾, deve quindi essere presentata ad un notaio ⁽¹¹⁾. Il certificato deve indicare il nome e l'indirizzo del notaio, il numero di repertorio, nonché gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si considera competente (art. 68, c Regolamento). Il notaio deve pertanto citare la legge che designa i notai quale autorità di rilascio ed è inoltre tenuto ad indicare gli atti che l'esecutore testamentario e il curatore dell'eredità giacente non possono compiere senza l'autorizzazione del Tribunale.

Nella maggioranza dei casi il notaio riceverà una domanda di rilascio da parte di un cittadino italiano – sono legittimati gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari e gli amministratori di eredità (art. 63, comma 1, Regolamento), non invece i creditori del *de cuius* o di uno degli eredi – per una eredità che riguarda un soggetto, residente in Italia al momento della morte, titolare di beni, o crediti (anche) in altri paesi. Risulterà allora applicabile la legge italiana, posto che, secondo l'art. 21, comma 1, del Regola-

⁽⁷⁾ Cfr. BARONE, *Il certificato successorio europeo*, in *Notariato*, 2013, p. 427 ss.

⁽⁸⁾ *Considerando 70*.

⁽⁹⁾ Cfr. DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 240, i quali segnalano al riguardo CHASSAING, *La préparation des notaires et du notariat concernant la mise en application du règlement du 4 juillet 2012*, in KHAIRALLAH e REVILLARD (a cura di), Paris, 2013, p. 37.

⁽¹⁰⁾ Il relativo modulo ed il modello di certificato successorio europeo sono pubblicati in appendice al saggio del BIANCA, *op. cit.*, p. 10 ss.; un modello di certificato successorio è rinvenibile anche in *Notariato*, 2013, p. 407 (a cura di R. Barone).

⁽¹¹⁾ Nessun dubbio sussiste circa il fatto che la richiesta del certificato non possa di per sé essere considerata come implicante accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.): v. DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 237, i quali ritengono tuttavia opportuno indicare nella richiesta di rilascio lo scopo per il quale si intende utilizzare il certificato.

mento la legge applicabile è in linea di principio quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza al momento della morte. Se invece la richiesta di certificato concerne una persona che al momento della morte aveva la residenza in altro Stato dell'Unione europea, il notaio dovrà fare riferimento alla legge di quello Stato. Nella suddetta ipotesi, il notaio è tenuto a conoscere la legge straniera ed a tal fine può utilizzare le informazioni che gli Stati membri devono rendere disponibili ai cittadini fornendo alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle procedure in materia di successioni (art. 77, Regolamento) ⁽¹²⁾, ma altresì servirsi dei collegamenti già esistenti tra gli ordini notarili europei ⁽¹³⁾.

Pur condividendo la scelta dell'ordinamento italiano di affidare ai notai la competenza per il rilascio del certificato successorio europeo, scelta che, ponendosi sulla scia del modello francese, ha evitato di attribuire al giudice ordinario un ulteriore e non lieve carico di lavoro, occorre osservare che qualche difficoltà potrà emergere per quanto concerne la dimostrazione dei dati che devono essere forniti e provati dal richiedente nonché, più in generale, l'accertamento dei fatti posti a base della domanda.

Da un lato, infatti, i dati da inserire nel certificato devono essere indicati nella domanda di rilascio dal ricorrente, dall'altro il notaio può essere chiamato a svolgere indagini e a compiere accertamenti che sembrano maggiormente riconducibili all'ufficio del giudice.

Basti ricordare che l'autorità di rilascio, esaminata la domanda e verificate le dichiarazioni e i documenti forniti dal ricorrente (art. 66, Regolamento), può invitare il ricorrente a fornire le prove considerate necessarie, ma può altresì svolgere d'ufficio le opportune indagini « laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale ». Al riguardo è stato affermato che se le prove documentali fornite dal ricorrente non sono reputate sufficienti il notaio può compiere egli stesso le indagini, visto che « il nostro diritto non lo prevede ma certamente non lo vieta » ⁽¹⁴⁾. Difficoltà non lievi sono in particolare ipotizzabili nel caso di dubbi circa l'autenticità del testamento su cui si basa la qualità di erede o legatario del richiedente ⁽¹⁵⁾.

⁽¹²⁾ Sul punto, v. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 3.

⁽¹³⁾ In particolare l'ENN, *European Notarial Network*.

⁽¹⁴⁾ Così BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 5.

Si noti che, anche alla luce della recente sentenza Cass., 28 agosto 2015, n. 17266, nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, il notaio deve verificare l'esistenza o meno di beni immobili ulteriori rispetto a quelli dichiarati dall'erede.

⁽¹⁵⁾ Sul tema, anche per i richiami di dottrina e giurisprudenza, v. SESTA, *Questioni sulla prova del testamento olografo*, in *Contr. e impr.*, 2014, p. 69 ss.; e la recente decisione della Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307, la quale, ricollegandosi ad un risalente precedente (del 1951) ha stabilito la « necessità di proporre un'azione di accertamento negativo della fal-

Inoltre, il Regolamento prevede che se il richiedente non è in grado di produrre copie autentiche dei documenti, l'autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova (art. 66, 2° Regolamento). Tra gli « altri mezzi di prova », possono indicarsi quelli previsti dal comma 4 dell'art. 66, del Regolamento, cioè le attestazioni raccolte dal notaio in sede di audizione degli interessati, degli esecutori testamentari e amministratori dell'eredità⁽¹⁶⁾. Il notaio dovrà quindi valutare l'attendibilità e la forza probante delle attestazioni rese dalle suddette persone, e in tale attività può scorgersi un'applicazione del principio della libera valutazione delle prove e del libero convincimento (art. 116 c.p.c.)⁽¹⁷⁾, in un caso di accertamento di fatti compiuto da un soggetto diverso dal giudice.

Sembra, in definitiva, che i poteri di accertamento del fatto e di valutazione delle prove siano stati disciplinati nel Regolamento avendo presenti gli ordinamenti in cui la competenza a rilasciare il certificato successorio – come in Germania – era già riservata all'autorità giudiziaria. Il notaio italiano è stato pertanto chiamato a svolgere un'attività per molti aspetti diversa da quella abituale e in parte estranea alla sua esperienza ed alla tradizione del nostro paese, con nuove fonti di responsabilità. Infatti, come è stato osservato⁽¹⁸⁾, incorre in responsabilità il notaio che abbia rilasciato il certificato successorio senza valutare con la dovuta diligenza le prove fornite ed in particolare le dichiarazioni ricevute, nel caso in cui il certificato sia stato utilizzato per far valere diritti successori in tutto o in parte inesistenti, con conseguente danno per i veri eredi. Parimenti, può incorrere in responsabilità il notaio che non rilascia il certificato quando sussistono i presupposti, cagionando al richiedente il pregiudizio derivante dalla necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria (art. 72, comma 2, Regolamento) con conseguenti costi e ritardi. In definitiva, sembra agevole prevedere un frequente ricorso all'autorità giudiziaria, la quale, in caso di rilascio del certificato, sarà chiamata soprattutto a (ri)valutare i mezzi di prova già valutati dal notaio o ad assumerne di nuovi.

3. – (segue) *La (insufficienza della) prova mediante atto di notorietà*

La questione sopra esaminata presenta un aspetto ulteriore poiché una norma del Regolamento – qualificata in dottrina come « problemati-

sità... che ponga una *quaestio nullitatis* in seno al processo », a carico della parte che contesti l'autenticità del testamento olografo.

⁽¹⁶⁾ BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 6.

⁽¹⁷⁾ In argomento v. S. PATTI, *Libero convincimento e valutazione delle prove*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, p. 481 ss.

⁽¹⁸⁾ BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 9.

ca»⁽¹⁹⁾ – stabilisce che l'autorità di rilascio può disporre che le dichiarazioni del richiedente siano rese sotto giuramento «o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà» se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite (art. 66, comma 3).

Al riguardo può osservarsi che la previsione relativa al giuramento – a prescindere dai dubbi connessi ad un mezzo di prova da tempo considerato obsoleto⁽²⁰⁾ – conferma la visione di tipo giudiziale dell'attività istruttoria svolta dall'autorità di rilascio. Ma, soprattutto, le difficoltà nascono dalla circostanza che, da un lato, secondo la legge italiana 30 ottobre 2014, n. 161 il notaio ha «la facoltà di ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale» (art. 1, comma 2, n. 2), dall'altro – come già ricordato – l'atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva di tale atto non hanno una generale efficacia probatoria.

In altri termini, anche alla luce di quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁽²¹⁾, la dimostrazione della qualità di erede non può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata da notaio⁽²²⁾, poiché le prove devono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, ed essa non può quindi basarsi su una autocertificazione, cioè una dichiarazione dell'interessato. Si conferma quindi un'ottica processuale dell'accertamento in esame non coerente con la usuale attività del notaio.

4. – *La funzione probatoria del certificato ed il ricorso all'istituto della presunzione*

In dottrina è diffusa la tesi secondo cui il certificato successorio europeo determina una presunzione *iuris tantum*, che consente al soggetto indicato dal notaio quale erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dei beni ereditari di esercitare i diritti fondati sulla qualità che risulta a seguito della semplice esibizione del certificato⁽²³⁾. Il certificato successorio europeo – si afferma – è «il documento che costituisce prova

⁽¹⁹⁾ BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 6.

⁽²⁰⁾ S. PATTI, *Prove*, in *Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2015, p. 766 ss.

⁽²¹⁾ Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065.

⁽²²⁾ A questa conclusione perviene BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 7, il quale ricorda i casi in cui la qualità di erede può essere fornita mediante atto di notorietà nei rapporti con la pubblica Amministrazione, sulla base di norme specifiche, aventi natura eccezionale.

⁽²³⁾ Così PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., p. 737.

presuntiva della qualità di erede della persona in esso indicata » (24). La tesi trova sostegno letterale nell'art. 69, comma 2, del Regolamento.

Il ricorso alla figura della presunzione legale si riscontra altresì in altre esperienze giuridiche, con la consapevolezza, tuttavia, che la funzione da essa svolta è quella di una regola sulla ripartizione dell'onere della prova (25).

Il riferimento alla presunzione sollecita, invero, alcune precisazioni. La presunzione, infatti, alla luce della tradizionale ricostruzione della figura risalente al diritto romano nonché del dettato legislativo (art. 2727-2729 c.c.), consente di considerare provato un fatto – ignoto – mediante un procedimento logico deduttivo che, procedendo dal noto all'ignoto, conduce alla conclusione della « verità » o sussistenza del suddetto fatto, di cui non si fornisce (altra) prova movendo dalla certa esistenza di un diverso fatto (noto) (26).

Precisamente, nel caso delle presunzioni previste dalla legge, la parte interessata alla dimostrazione del fatto ignoto – rilevante per la decisione – deve provare l'esistenza del fatto preso in considerazione dal legislatore come base o punto di partenza della presunzione, e quindi della prova presuntiva del diverso fatto (ignoto). Ovviamente il primo fatto, in base alle regole generali, può anche essere considerato vero in quanto notorio o non contestato. Il giudice, accertato il primo fatto, deve pervenire alla conclusione dell'esistenza del secondo, cioè del diverso fatto che rileva per la decisione, poiché la necessarietà del collegamento è imposta dalla legge, la quale, tranne nei casi previsti dalla legge stessa (art. 2728 c.c.), lascia alla controparte la possibilità di fornire la prova contraria.

Quando, invece, ricorrono le presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 c.c., il collegamento tra i due fatti non è disciplinato dal legislatore ma verificato di volta in volta dal giudice, con i limiti stabiliti dalla norma. Anche in questa ipotesi, il fatto da cui muove il ragionamento presuntivo deve essere certo, e ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, il giudice può considerare dimostrato il diverso fatto (ignoto) (27).

I brevi richiami alla disciplina ed alla struttura logica delle presunzioni consentono di affermare che le caratteristiche del certificato successorio

(24) Cfr. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 2.

(25) D. WEIDLICH, in *Palandt*, BGB, 74 Aufl., 2015, p. 2568: « Vor allem kehrt sie analog ZPO 292 die Beweislast um ».

(26) Cfr. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1915, p. 33: la presunzione è la « deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto ».

(27) In argomento, per i necessari approfondimenti, si rinvia a S. PATTI, *Probatio e praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, p. 475 ss. (e in *Scritti in memoria di G. Cattaneo*, vol. 3, Milano, 2002, p. 1651 ss.).

europeo non sembrano agevolmente riconducibili alla figura in esame. In primo luogo non si riscontra la diversità tra fatto noto e fatto ignoto, presente in tutti i tipi di presunzione.

La qualità di erede (o delle altre espressamente previste) accertata dal notaio costituirebbe infatti il fatto noto ma – a ben vedere – la qualità di erede sarebbe nello stesso tempo il fatto (ignoto) oggetto della presunzione. In altri termini, il fatto certo da cui muovere e dal quale si farebbe derivare la presunzione determinata dal certificato successorio è lo stesso di quello che sarebbe presunto, cioè la qualità di erede ⁽²⁸⁾. A mio avviso, si dovrebbe semmai ricostruire la vicenda nel senso che il notaio, movendo da fatti « noti » – in quanto da lui stesso accertati – presume che un determinato soggetto sia erede (fatto ignoto). Ma in tal modo si abbandona il modello indicato dal Regolamento, che identifica la base della presunzione nelle risultanze del certificato.

Alla luce degli artt. 2727-2729 c.c., può pertanto dubitarsi che ricorra lo schema della presunzione, e sembra più corretto qualificare il certificato successorio europeo nei termini di un accertamento della qualità di erede (e delle altre previste), nell'ordinamento italiano affidato al notaio, che può essere contestato dai controinteressati facendo ricorso all'autorità giudiziaria allo stesso modo in cui al giudice, ad esempio, può fare ricorso, a seguito della stipula di un atto notarile di compravendita, colui il quale ritenga errato l'accertamento della qualità di proprietario in capo al venditore. In questo caso non si presume che l'acquirente sia divenuto proprietario, bensì egli è il proprietario, fino al momento in cui una sentenza non stabilisca il contrario. In assenza di contestazione, pertanto, il soggetto qualificato erede nel certificato successorio è erede così come è considerato erede colui al quale è attribuita tale qualità in una sentenza suscettibile di impugnazione. In definitiva, la circostanza che la verifica (o accertamento) compiuta dal notaio non presenti i caratteri della definitività, non impone il ricorso alla presunzione; il soggetto possiede la qualità indicata, fino a quando – eventualmente – una sentenza, a seguito di impugnazione del certificato, non accerti il contrario.

5. – *L'oggetto della « presunzione » e la prova contraria*

La disciplina del certificato successorio europeo sembra aver preso a modello (soprattutto) quella dell'*Erbschein* tedesco, tenuta presente dalla Convenzione dell'Aja del 1973. Conviene, pertanto, fare riferimento a

⁽²⁸⁾ Nella dottrina tedesca, ove pure è frequente il richiamo alla presunzione, si osserva peraltro che si presumono fatti e non qualità giuridiche: cfr. MAYER, in *Münchener Kommentar zum BGB*, Band 9, *Erbrecht*⁶, München, 2013, sub §§ 2353 e 2365, pp. 1928 ss. e 2086 ss.

quella esperienza giuridica e al lavoro sistematico di inquadramento già compiuto dalla dottrina d'oltralpe per affrontare alcuni dei problemi collegati al nuovo istituto ⁽²⁹⁾.

Occorre inoltre sottolineare che la funzione del certificato successorio europeo è anzitutto probatoria, servendo esso a garantire (un certo grado di) certezza nel traffico giuridico dei beni oggetto di successioni transfrontaliere nonché a facilitare la posizione di chi intende far valere la propria qualità di erede – o le altre qualità prese in considerazione dal Regolamento – in uno Stato diverso da quello di appartenenza.

Ciò posto, le « presunzioni » – o meglio, le regole di ripartizione dell'onere della prova – collegate al certificato successorio europeo sono due. La prima ha ad oggetto la « genuinità » del certificato stesso. Non è quindi il soggetto che utilizza il certificato a dovere provare l'esattezza del procedimento seguito o quant'altro attiene agli aspetti formali del certificato, ma sono i controinteressati a dover provare il contrario di ciò che risulta mediante un apposito procedimento giudiziario, da instaurare dinanzi al giudice competente secondo le norme sulla competenza giudiziaria contenute nello stesso Regolamento.

In tal senso, anche nella dottrina italiana, si è parlato di una presunzione di correttezza dell'*Erbschein* ⁽³⁰⁾, e la suddetta presunzione può anche riferirsi al certificato successorio europeo ⁽³¹⁾.

Oggetto della « presunzione » è inoltre il fatto che al soggetto indicato come erede nel certificato compete il diritto all'eredità. La c.d. presunzione di correttezza concerne quindi la qualità di erede e, nel caso di una pluralità di eredi, l'ampiezza delle quote. La presunzione non riguarda invece circostanze di fatto, come ad esempio il momento della morte del *de cuius* oppure il grado di parentela dell'erede rispetto al *de cuius* ⁽³²⁾.

Dal punto di vista soggettivo la presunzione può essere utilizzata da tutti coloro che risultano eredi, e non soltanto dal soggetto che ha richiesto il certificato. Ciò può avvenire al di fuori di un processo, ad es. per esigere la consegna di un bene facente parte del compendio ereditario oppure l'iscrizione in un registro, ma soprattutto nel corso di un processo nei confronti di terzi. In quest'ultimo caso risulta evidente che in effetti non ricor-

⁽²⁹⁾ Sulle (leggere) modifiche che il Regolamento europeo ha reso necessarie nella disciplina dell'*Erbschein* contenuta nel BGB, v. DÖBEREINER, *Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein*, in *NJW*, 2015, p. 2449 ss.

⁽³⁰⁾ FUSARO, *La circolazione dei beni ereditari e il diritto privato europeo*, in *Familia*, 2005, p. 367, nota 29.

⁽³¹⁾ Cfr. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, cit., p. 512 s.

⁽³²⁾ Per questi ed altri esempi, cfr. MAYER, *op. cit.*, pp. 2088, 2090.

re una presunzione ma una norma di ripartizione dell'onere della prova ⁽³³⁾.

6. - *L'impugnazione del certificato*

Il certificato successorio può essere impugnato da ogni interessato dinanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione. Quest'ultima, alla luce dell'art. 72, comma 2, del Regolamento, nel caso in cui accerti che quanto attestato non corrisponde al vero, poiché le informazioni fornite all'autorità emittente erano errate o incomplete, oppure non corretti i risultati a cui quest'ultima era pervenuta sulla base delle indagini svolte o a seguito di giuramento non veritiero, può provvedere direttamente a rettificare, modificare o revocare il certificato. Può altresì disporre che sia l'autorità di rilascio - in Italia il notaio - ad eseguire le rettifiche o modifiche del certificato. In ogni caso, come è stato precisato ⁽³⁴⁾, del procedimento di modifica devono essere informati tutti i soggetti che hanno preso parte a quello di rilascio del certificato.

Nel caso in cui il notaio abbia rifiutato il rilascio del certificato senza un valido motivo, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria, la quale può essa stessa effettuare il rilascio (art. 72, comma 3, Regolamento).

L'impugnazione del certificato rilasciato dal notaio non richiede la querela di falso, tranne che venga contestata la verità degli adempimenti che il notaio dichiara di avere eseguito ⁽³⁵⁾.

7. - *Le copie del certificato*

Il notaio che ha redatto il certificato successorio europeo deve conservare l'originale e rilasciare al richiedente una copia. La copia è valida di regola per sei mesi, tranne in casi eccezionali e per giustificati motivi. Il periodo relativamente breve di validità della copia si spiega alla luce della preoccupazione che essa venga utilizzata quando il certificato, nel frattempo, sia stato revocato o modificato. Trascorsi sei mesi la copia perde efficacia, ma l'interessato può chiedere che il periodo di efficacia venga prorogato o il rilascio di un'altra copia. Copie del certificato possono essere richieste non soltanto dai soggetti legittimati a ottenere il certificato (art. 63,

⁽³³⁾ Sulla distinzione v. PATTI, *Prove*, cit., p. 647 ss.

⁽³⁴⁾ WILSCH, in GIERL, KÖHLER, KROISS e WILSCH, *Internationales Erbrecht*, Baden-Baden, 2015, p. 252.

⁽³⁵⁾ Cfr. BIANCA, *Certificato successorio europeo*, cit., p. 9.

comma 1, Regolamento) ma « da chiunque dimostri di avervi interesse ». Spetta al notaio la valutazione della effettiva sussistenza e della meritevolezza dell'interesse del richiedente.

Nell'ipotesi in cui sulla base di una copia (non scaduta) siano state svolte attività quando nel frattempo il certificato era stato revocato o modificato, ad es. trascrizione di diritti su beni immobili, incasso di crediti, chiusura di conti correnti bancari, l'interessato dovrà esperire i rimedi previsti dagli ordinamenti degli Stati membri ⁽³⁶⁾.

8. - *L'acquisto a non domino basato sul certificato*

Alla luce della forza probatoria attribuita al certificato successorio, ed alla presunzione di esattezza che lo accompagna, occorre riflettere sulla nuova posizione in cui si trova l'acquirente da colui che non è effettivamente erede.

In Italia, come in altri paesi del continente europeo, in cui si realizza la c.d. delazione diretta, cioè senza l'interposizione di un « amministratore », la tutela del terzo acquirente è affidata alle regole che disciplinano la figura dell'« erede apparente » ⁽³⁷⁾, caratterizzata dall'assenza di alcun controllo giudiziario.

A seguito dell'introduzione del certificato successorio europeo, l'acquisto di beni ereditari presenta (più o meno) il maggior grado di certezza che si riscontra nelle regioni italiane in cui vige il regime tavolare, che impone la presentazione del certificato di eredità o di legato « rilasciato dalla competente autorità giudiziaria » (art. 3, r.d. 28 marzo 1929, n. 499) e, ad esempio, in Germania, ove l'*Erbschein* viene rilasciato dal giudice delle successioni sulla base delle prove fornite dall'interessato, in primo luogo atti pubblici, e solo in via sussidiaria altri mezzi di prova (§ 2356 BGB).

Secondo parte della dottrina, con la fattispecie in esame è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di acquisto *a non domino*, poiché « il terzo che ha acquistato un bene da colui che nel certificato successorio europeo era indicato come legittimato a disporne si vede attribuito il diritto nonostante la carenza di legittimazione dell'alienante » ⁽³⁸⁾.

⁽³⁶⁾ Sul punto cfr. DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato delle successioni*, cit., p. 239. Con riferimento alla dibattuta problematica relativa al danno conseguente a trascrizioni illegittime, v. da ultimo BELLI, *Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?*, in *Contr. e impr.*, 2013, p. 20 ss.

⁽³⁷⁾ V., per tutti, BARGELLI e BUSNELLI, voce *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, *Agg.*, V, Milano, 2002, p. 401 ss.

⁽³⁸⁾ Così BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della*

9. – Sulla utilizzabilità del nuovo istituto nelle successioni interne

Dal Regolamento risulta chiaramente che l'utilizzazione del certificato successorio europeo non è obbligatoria (art. 62, comma 2); e che esso non sostituisce i certificati o documenti che all'interno degli Stati membri servono a scopi simili (art. 62, comma 3).

Con riferimento all'ordinamento italiano, pertanto, non sussistono dubbi circa la sopravvivenza del certificato successorio disciplinato dalla legge tavolare, così come – anche per quanto concerne le successioni transfrontaliere – della possibilità di utilizzare altri mezzi di prova, ad es. un atto pubblico notarile, da cui risulti la qualità di erede.

Si discute invece – come detto – se sia possibile applicare la disciplina entrata in vigore per le successioni transfrontaliere nel caso delle successioni interne, cioè per le successioni che non presentano alcun elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, e quindi se il notaio possa rilasciare – a richiesta – un certificato successorio anche nell'ultima ipotesi e quale efficacia esso possa avere.

Parte della dottrina, al fine di evitare una « discriminazione alla rovescia »⁽³⁹⁾, cioè una situazione meno vantaggiosa per i cittadini che non possono fare ricorso al certificato quando la successione che li riguarda non presenta le caratteristiche indicate, aveva auspicato che l'impiego del certificato venisse legislativamente esteso anche alle successioni interne⁽⁴⁰⁾. Ciò non è accaduto ma, a prescindere da un (tardivo) intervento del legislatore, secondo una parte della dottrina si potrebbe pervenire allo stesso risultato già in base alla disciplina vigente. Si osserva, infatti, che la previsione del Regolamento secondo cui il certificato viene rilasciato « per essere utilizzato in un altro Stato membro » (art. 62, comma 1) non significa che il richiedente debba fornire la prova (all'autorità di rilascio) dell'effettiva presenza di elementi di internazionalità della successione⁽⁴¹⁾, cosicché l'inte-

sua applicazione nell'ordinamento italiano, in *Quaderni europei*, 2014, p. 22 (e in *Nuova giur. civ.*, 2014, II, p. 93), la quale precisa che l'acquisto del terzo non è protetto dal certificato nel caso in cui venga contestata la natura ereditaria del bene o del diritto che ne è oggetto, sostenendo cioè che bene o diritto non era del defunto. Sul punto v. anche FERRETTI, *Successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo: prime osservazioni sul Regolamento Ue n. 650 del 2012*, in *questa rivista*, 2013, p. 460.

⁽³⁹⁾ Cfr. RESTUCCIA, *Il Certificato Successorio Europeo: un esempio di discriminazione alla rovescia?*, in *Notariato*, 2015, p. 137 ss.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. DAMASCELLI, *Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte*, Milano, 2013, p. 141 s.

⁽⁴¹⁾ DAVI e ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, cit., p. 235, i quali precisano che il certificato « può essere utilizzato anche semplicemente per

ressato potrebbe richiedere e ottenere il certificato sulla base della mera dichiarazione della possibile esistenza dei suddetti elementi per poi servirse-ne all'interno dell'ordinamento nazionale. La suddetta evenienza, ovviamente, non è del tutto da escludere, ma ci sembra tuttavia che l'attività di verifica imposta al notaio dovrebbe far considerare marginale l'ipotesi di rilascio del certificato in assenza dei richiesti elementi di estraneità.

SALVATORE PATTI

acquisire informazioni sulla presenza di beni, crediti o debiti, oppure di altri dati rilevanti quali l'esistenza di un testamento, in un paese membro ove il defunto ha risieduto, ha svolto attività o ha intrattenuto relazioni, anche se tale ricerca dovesse poi dare esito negativo ».